N. 31/2012 R.G.E.





# Tribunale di Spoleto

## Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.16;

Vista l'istanza di vendita avanzata dal creditore procedente e l'assenza di opposizioni agli atti esecutivi;

verificati gli avvisi ex art. 498, 599 e 569 c.p.c.;

ritenuto di disporre la vendita dei beni oggetto di pignoramento, con delega delle operazioni ex art. 591bis c.p.c;

#### DISPONE

la vendita dei beni meglio identificati nella relazione di stima agli atti (previo accorpamento, se del caso, dei vari lotti formati dal CTU, con particolare riferimento al lotto n.7, in quanto bene di scarso valore che di per sé non giustifica un lotto autonomo, e del lotto n.5) al prezzo base pari alla valutazione ivi indicata, con facoltà di discostarsi (in più o in meno) da quest'ultima fino alla misura del 10%;

# DELEGA

per le operazioni di vendita ex art. 591bis c.p.c. e norme in esso richiamate, e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c., l'avv. Andreini Andrea, con studio in Spoleto, fissando la durata dell'incarico in mesi 18;

#### DETERMINA

in €. 500,00 oltre accessori l'anticipo per compensi da corrispondersi al delegato da parte del creditore istante, entro 30 giorni da oggi;

# FISSA TERMINE

di giorni 10 da oggi per il ritiro in cancelleria del fascicolo della procedura; di giorni 120 da oggi per la pubblicazione del primo avviso di vendita;

nel caso in cui il primo tentativo di vendita dovesse risultare infruttuoso dispone che il Delegato provveda ad un nuovo tentativo di vendita senza incanto e ad un prezzo base ribassato dal 20% al 25% rispetto al prezzo sopra indicato. In caso che anche il secondo tentativo risultasse infruttuoso facoltizza il Delegato ad esperire nuove



1



vendite con prezzi base sempre ribassati (dal 10 al 20%) fino a che il prezzo base non scenda sotto il 50% del prezzo di stima (in quel caso dovrà rimettere gli atti al G.E.); dispone che in caso di mancata vendita entro 18 mesi da oggi il fascicolo venga comunque rimesso a questo giudice; che in caso di vendita il professionista delegato trasmetta il fascicolo entro 180 giorni dall'aggiudicazione, unitamente al progetto di distribuzione.

Le operazioni di vendita delegata, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dalle disposizioni contenute nell'art.591 bis cpc. e, per quello che riguarda la pubblicità dell'avviso di vendita, ex art.490 cpc; dispone inoltre che nell'ordinanza di vendita venga dato espressamente atto che l'interessato può presentare un'offerta inferiore – in misura non superiore ad ¼ - al prezzo base, ma precisando che, in tal caso, l'assegnazione non sarà automatica, in quanto il giudice potrebbe disporre nuove vendite, se lo ritenesse conveniente, giusto il disposto dell'art.572 c.III° cpc;

Quanto alla pubblicità, dispone che il Delegato contatti l'IVG che dovrà farsi carico del relativo incombente.

## IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilevato altresì che, al momento della pronuncia della ordinanza di vendita ovvero del provvedimento con cui si delega la vendita a un professionista, è prevista la nomina del custode e che nella specie non emergono motivi che consentano di ritenere che detta nomina non possa avere non utilità (dato che la nomina di un nuovo custode consentirà una migliore amministrazione del medesimo compendio e un più agevole accesso da parte di eventuali interessati all'acquisto, ai sensi dell'art. 560 cod. proc. civ.), tanto più che alcuni degli immobili risultano occupati da terzi, nomina l'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE di Perugia (I.V.G.) quale CUSTODE GIUDIZIARIO, ponendo a carico del creditore istante l'onere di corrispondere a favore dell'IVG l'importo di €.250,00 oltre accessori a titolo di compensi anticipati, nonché le spese vive necessarie per la pubblicità;

## FISSA

per la verificazione delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 comma 1 c.p.c. nonché per la verifica dei crediti ex art.499 cpc, l'udienza del 15 marzo 2018 h.9.30. Dispone che il delegato invii comunicazione scritta all'I.V.G. (quale soggetto incaricato della pubblicità, nonché custode) contenente l'esito dell'esperimento di vendita, e, in caso di aggiudicazione, il prezzo della medesima, nonché i dati ed i



2

recapiti dell'aggiudicatario, il tutto immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dall'esperimento di vendita.

Si comunichi alle parti costituite, al delegato e al custode, i cui poteri sono a livello esemplificativo indicati nel foglio allegato.

Spoleto, lì 23 marzo 2017

Il giudice delle eseguzioni immobiliari dott. Simon

TRIBUNALE DI SPOLETO Depositato in Cancelleria Spoleto li, ...... 3 MAR 2017







Il G.E., attesa la nomina a Custode dei beni pignorati dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia nella p.e. N.31/2012 R.G.E.; conferisce al custode, in base a quanto disposto nell'ordinanza riservata in pari data, i

seguenti compiti (specificando che l'elencazione non è tassativa):

curare l'amministrazione dei beni, provvedendo a segnalare eventuali necessità
di spese per le opportune valutazioni ed autorizzazioni, incassando, se dovuti,
eventuali canoni a carico degli occupanti (versando tali somme su libretto
bancario da aprirsi presso istituto di credito convenzionato con il Tribunale di
Spoleto per le P.E.);

- intimare tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o comunque di godimento personale, laddove esistenti, previa e specifica autorizzazione del g.e.;
- accompagnare eventuali acquirenti a visitare l'immobile solo dopo che sia stata disposta la vendita e sentito, ove possibile, l'occupante dell'immobile;
- segnalare eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa la visita del bene o comunque ogni circostanza che renda opportuna la revoca dell'autorizzazione del debitore a permanere nella detenzione dell'immobile e renda necessario l'immediato sgombero dei locali;
- fornire ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza dei beni;
  - i creditori procedenti provvederanno a <u>rimborsare o ad anticipare al custode le</u> spese vive sostenute o da sostenere nell'esecuzione dell'incarico;
  - il custode depositerà <u>ogni sei mesi</u> una sintetica <u>relazione scritta</u> sul proprio operato e, al termine dell'incarico, il <u>relativo rendiconto</u>.

Pone a carico del creditore procedente l'onere di corrispondere a favore del Custode l'importo di €.250,00 oltre accessori a titolo di compensi anticipati.

Spoleto, lì 23 marzo 2017

(dr. Simone Salcerini)

TRIBUNALE DI SPOLLIA
Depositato 1. 2. 3. HAR. . 2::- \*